POLIZIA LOCALE
"CELLINA-MEDUNA"
PIAZZA ITALIA 19/D
Tel. 0427/707217
mail: polizia.municipale@maniago.it
pec: comune.maniago@certgov.fvg.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATA, NELLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI, NONCHE' IN ALTRI IMMOBILI. ANNO 2026.

Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 febbraio 2023, n. 033, avente ad oggetto "Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), entrato in vigore il 9 marzo 2023.

Il Comune di Maniago, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza delle private abitazioni e delle attività professionali, produttive, commerciali o industriali, intende con il presente bando destinare un contributo utilizzabile per l'adozione di mezzi di difesa passiva per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata, anche come ausilio diretto ed indiretto agli organi di polizia impegnati sul territorio, per prevenire il verificarsi di tali reati.

A tale scopo il Comune di Maniago, anche per conto dei Comuni aderenti alla convenzione "Cellina – Meduna", ha presentato domanda di assegnazione del fondo, dando mandato al Comandante della Polizia Locale di predisporre gli atti necessari.

I requisiti di ammissione al contributo, i soggetti destinatari, le tipologie di interventi finanziabili, le spese ammissibili e i limiti massimi di contributo, come di seguito riportati, sono quelli previsti dal "Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale), entrato in vigore il 9 marzo 2023".

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 1 - Finalità

Nel quadro delle iniziative promozionali volte a prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità, vengono finanziati i progetti volti a rimborsare le spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi individuati all'articolo 2.

Art. 2 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a contributo a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute nell'anno in corso, o per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e sistemi di videosorveglianza.
2. Rientrano tra gli interventi:
   a) Installazione, potenziamento o ampliamento di telecamere collegate con centri di vigilanza privati, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme antintrusione, rilevatori di effrazione sui serramenti;
   b) Acquisto e posa in opera di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte;
3. Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed essere garantiti per almeno due anni dalla data di installazione.
4. Sono esclusi gli interventi di installazione, acquisto e posa di casseforti, cancelli di accesso e recinzioni poste a delimitazione della proprietà nonché i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.

Art. 3 - Immobili soggetti a contributo

1. Sono finanziabili gli interventi eseguiti su:
   a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Rientrano nella presente fattispecie gli immobili o porzioni di essi, quali case singole o appartamenti in condominio adibiti a residenza della persona fisica che richiede il contributo. In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento dell'intervento può essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda che abbia gli stessi requisiti di cui al successivo art.6;
   b) condomini per le parti comuni;
   c) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
2. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili.

Art. 4 - Risorse

Le risorse stabilite ammontano complessivamente ad € **84.683,36**, annesse ai contributi regionali per l'acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso abitazione privata, nelle parti comuni dei condomini, nonché in altri immobili – anno 2026, relative al finanziamento liquidato con decreto del Direttore del Servizio regionale polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 55002/GRFVG del 12.10.2026 - anno 2026.

Art. 5 - Entità dei contributi e modalità per il riconoscimento

L'importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a:

A) INTERVENTI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE E PARTI COMUNI CONDOMINI
- **euro 3.000,00, IVA inclusa**;
- non sono ammessi a contributo interventi per spese **inferiori ad euro 1.500,00, IVA inclusa**;

B) INTERVENTI PRESSO ATTIVITA' PROFESSIONALI, PRODUTTIVE, COMMERCIALI O INDUSTRIALI
- euro **3.000,00, IVA esclusa**;

- non sono ammessi a contributo interventi per spese **inferiori ad euro 1.500,00, IVA esclusa.**

Il contributo erogabile, in entrambi i casi, è pari **al 60% della spesa ammessa** e, pertanto, non potrà essere superiore ad **euro 1.800,00** e inferiore ad **euro 900,00**.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Le spese ammesse a contributo sono quelle il cui pagamento è avvenuto **dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2027**.

Il contributo verrà erogato previa presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di fattura o documento equivalente quietanzati.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità al contributo

1. Per accedere al contributo, nell'ipotesi di cui al precedente art. 3 lett. a), la persona fisica richiedente deve, al momento della presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del contributo:
   a) essere proprietario o comproprietario di un immobile o di parte di esso nel quale vi abbia la residenza anagrafica;
   b) essere residente in Friuli-Venezia Giulia da almeno 5 anni in via continuativa;
   c) essere residente in uno dei Comuni della convenzione "Cellina – Meduna", ovvero: Arba, Frisanco, Maniago, Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto;
2. Sono soggetti beneficiari dei contributi:
   a) cittadini italiani;
   b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs.6 febbraio 2007, n. 30;
   c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3;
   d) altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme eurocomunitarie.
3. Per la fattispecie indicata alla lettera b) dell'articolo 3 del presente bando, gli immobili per i quali viene richiesto il contributo devono essere situati nel territorio dei Comuni di Arba, Frisanco, Maniago, Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.
4. Per la fattispecie indicata alla lettera c) dell'articolo 3 del presente bando, gli immobili per i quali viene richiesto il contributo devono essere situati nel territorio dei Comuni di Arba, Frisanco, Maniago, Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, ed essere di proprietà del richiedente. In assenza del titolo di proprietà, dovrà essere presentato il contratto di affitto di durata almeno quinquennale e un atto di assenso del proprietario dell'immobile, redatto ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che si impegna a mantenere in buono stato di conservazione e uso l'impianto installato anche oltre il periodo di locazione.
5. Non potranno beneficiare del contributo i soggetti richiedenti che abbiano debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune aderente alla convenzione "Cellina – Meduna", ovvero Arba, Frisanco, Maniago, Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

Art. 7 - Presentazione delle domande

1. Il soggetto/legale rappresentante che intende richiedere il contributo deve presentare istanza (come da **modello allegato**) debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità, nella quale deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:
   a) le proprie generalità;
   b) i riferimenti catastali dell'immobile;
   c) la tipologia di intervento realizzato corredato obbligatoriamente dalla fattura o documento equivalente quietanzati emesso entro il 31 marzo 2027;

d) di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di residenza o sede dell'immobile e, se esistenti, di impegnarsi a pagarli prima dell'erogazione del contributo;
e) di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando.

2. La domanda di contributo, redatta utilizzando l'allegato modulo, dovrà essere recapitata con una delle modalità di seguito indicate, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, nel rispetto dei termini perentori di cui sopra (non prima del giorno di pubblicazione del bando e non dopo il **31 marzo 2027**):

a. tramite consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza o in alternativa all'Ufficio Protocollo del Comune di Maniago sito in Piazza Italia 18, nei seguenti orari: lunedì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00, martedì dalle ore 10.00 alle 13.00, giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 18.00, venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00;
b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all'ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione;
c. mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ***comune.maniago@certgov.fvg.it***; in tal caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di invio della PEC. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona richiedente.

L'imposta di bollo pari ad € 16,00 può essere assolta nei seguenti modi:
a. nel caso di presentazione a mano o a mezzo raccomandata, mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della domanda;
b. nel caso di invio via PEC, mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della domanda scansionata.

Il Comune di Maniago ricevente non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti di domande e connessa corrispondenza dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del mittente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali/informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 8 - Criteri per la formazione della graduatoria

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Comune di Maniago, quale Ente richiedente il finanziamento Regionale, avvalendosi del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Maniago, redatta secondo i seguenti criteri:

1. Ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a):
➢ scaduto il termine di presentazione delle domande, si provvede alla formazione ed approvazione della graduatoria redatta, per le persone fisiche, in base all'ordine temporale di arrivo al protocollo del Comune di Maniago e/o dei Comuni o di trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata. **Le somme a disposizione formeranno la dotazione per una graduatoria unica per tutti i Comuni della convenzione "Cellina – Meduna".** A parità di graduatoria viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente con periodo di maggiore residenza nei Comuni aderenti alla convenzione Cellina - Meduna.

2. Ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b):
➢ scaduto il termine, dopo la formazione della graduatoria di cui al punto precedente, la somma restante, sarà destinata a finanziare il contributo per la realizzazione degli interventi nelle parti comuni condominiali indicati al precedente articolo 2. La graduatoria sarà redatta in base alla data di arrivo delle domande. **Le somme a disposizione formeranno la dotazione per una graduatoria unica per**

tutti i Comuni della convenzione "Cellina - Meduna". A parità di data di arrivo viene data preferenza agli impianti di videosorveglianza.

3. Ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c):

- ➢ scaduto il termine, dopo la formazione della graduatoria di cui al punto precedente, la somma restante è destinata a finanziare il contributo per la realizzazione degli interventi descritti all'art.2 del presente bando, presso gli immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali. La graduatoria sarà redatta in base alla data di arrivo delle domande. **Le somme a disposizione formeranno la dotazione per una graduatoria unica per tutti i Comuni della convenzione "Cellina – Meduna"**. A parità di data di arrivo viene data preferenza agli impianti di videosorveglianza.

2. Le domande utilmente collocate in graduatoria sono soddisfatte secondo l'ordine della graduatoria come sopra specificata e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9 - Concessione del contributo

Approvata la graduatoria, il Comune di Maniago provvederà all'erogazione delle somme concesse ai richiedenti entro il **31 luglio 2027** con liquidazione direttamente sul conto corrente bancario o postale a favore del beneficiario.

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Avvio, istruttoria e conclusione del procedimento

L'avvio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. Le domande saranno esaminate dal responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e valuterà l'ammissibilità delle spese. Il procedimento si concluderà entro il **31 luglio 2027**.

Art. 11 - Controlli

Il Comune di Maniago si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell'ammissione al contributo. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti l'uso di atti falsi, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, verrà pronunciata immediatamente la decadenza dalla partecipazione alla procedura pubblica, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia all'erogazione del contributo mediante presentazione di apposita dichiarazione scritta.

Art. 12 - Ricorso

Avverso l'atto di conclusione del procedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Art. 13 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Maniago informa che i dati personali anche particolari sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali correlati all'erogazione di contributi per l'acquisto di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, condomini, attività professionali, produttive e industriali, ai sensi del "Regolamento per l'assegnazione

agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)", approvato con delibera della Giunta Regionale n. 605 del 12.04.2019 ed emanato con D.P.Reg. 0127 del 30.07.2019, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E del GDPR.

Art. 14 - Informazioni sul procedimento e contatti

Il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Cellina - Meduna", Piazza Italia 19/D - Maniago (PN)
Telefono: 0427.707217, e-mail: polizia.municipale@maniago.it

Il Responsabile del Procedimento

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

